



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

*Valutazione Impatto Ambientale delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale*

* * *

Parere n. 58 del 12 ottobre 2020

<p><i>Progetto:</i></p>	<p><i>Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006</i></p> <p>Nuova linea ferroviaria Torino - Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera . Parte in territorio italiano. Opere di compensazione forestale , nei comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all'avvio della cantierizzazione dei cantieri operativi nn.121, 131, 135 e 136 ed alla raccomandazione n.6 delle Delibere CIPE nn.30/2018 e 39/2018 ed esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio flora e fauna selvatica.</p> <p>IDVIP 5029</p>
-------------------------	--

Proponente:

Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Ricordata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

Ricordata la normativa che regola il funzionamento delle procedure di VIA Speciale, e in particolare:

- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e s.m.i. ed in particolare il Capo IV, Sezione II che “*disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997*”;
- il D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina*”;

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma 27;

- il D. Lgs. n. 104 del 16/06/2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

PREMESSO che:

- La Società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.S. – TELT S.a.S. (di seguito Proponente) in data 3/12/2019 con nota prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 3 dicembre 2019, acquisita al prot. DVA-31975 del 09/12/2019, ha trasmesso, *Istanza per l’avvio della procedura di Verifica di Attuazione ai sensi dell’art.185 del Dlgs 163/06 del Progetto Esecutivo di compensazione forestale, nei Comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all’avvio della cantierizzazione dei Cantieri Operativi nn. 3, 4 e 10 del Lotto costruttivo 1, in ottemperanza alle Prescrizioni nn. 121, 131, 135 e 136 ed alla Raccomandazione n. 6 delle Delibere CIPE nn. 30/2018 e 39/21018, nonché esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio della flora e fauna selvatica;*
- con nota prot. DVA/33512 del 24/12/2019, acquisita al prot. CTVA/5069 del 27/12/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali oggi Direzione Generale per la Crescita e la Qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione) ha attivato presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS (di seguito Commissione) la procedura di Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 relativa a *“Nuova linea ferroviaria Torino - Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera . Parte in territorio italiano. Opere di compensazione forestale , nei comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all’avvio della cantierizzazione dei cantieri operativi nn.121, 131, 135 e 136 ed alla raccomandazione n.6 delle Delibere CIPE nn.30/2018 e 39/2018 ed esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio flora e fauna selvatica”* presentata dalla Società Tunnel Euralpin Lyon Turin SAS;
- con nota del 14/01/2020 il Presidente della Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, assegnava il procedimento al gruppo di Commissari della Sottocommissione VIA speciale per l’espletamento della suddetta Procedura;
- a seguito dell’insediamento della nuova Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, con nota CTVA/2145 del 9.07.2020, acquisita in data 15.07.2020, il Gruppo Istruttore 3 – Referente prof. Ing. Monica Pasca ha ricevuto, tra le altre, la assegnazione dell’istruttoria in oggetto;
- con prot. 39044 del 27/12/2019, acquisita per conoscenza al prot. DVA/33643 del 30/12/2019 e al prot. CTVA/5078 del 27/12/2019, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – DG ABAP Servizio V ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di Torino e ai Servizi II e III della DG ABAP i contributi istruttori di competenza sul Progetto esecutivo di compensazione forestale trasmesso dal Proponente in allegato alla sopra citata istanza;

- con nota prot. 6777 del 20/02/2020, acquisita al prot. MATTM .REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0017712.09-03-2020 e al prot. CTVA/542 del 21/02/2020, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – DG ABAP Servizio V ha espresso *“un preventivo parere tecnico istruttorio favorevole alla tipologia di interventi previsti nel progetto esecutivo delle opere di compensazione forestale nei comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand (Città metropolitana di Torino) fermo restando che la valutazione definitiva in merito alla realizzabilità degli interventi previsti nei comuni di Giaglione e Salbertrand potrà essere espressa solo a seguito dell’acquisizione degli esiti del programma di cui alla condizione ambientale n. 1 lett. b), evidenziando, sin d’ora, che i suddetti esiti potranno comportare anche varianti alle opere previste”* e nel rispetto di ulteriori condizioni ambientali impartite nel parere;

RILEVATO che per il progetto in questione, da un punto di vista amministrativo:

- il progetto “Nuova Linea Torino-Lyon” è incluso nella Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 *“Legge Obiettivo 1: Programma delle Infrastrutture Strategiche”* (P.I.S.) e s.m.i., tra gli interventi strategici e di preminente interesse nazionale nell'ambito dei *“Corridori Ferroviari”*, riconfermato in seguito con la Delibera CIPE del 6 aprile 2006, n. 130/2006 recante *“Rivisitazione programma delle infrastrutture strategiche (Legge 443/2001)”*; l'opera è stata inoltre inclusa tra quelle previste dall'Intesa Generale Quadro sottoscritta l'11 aprile 2003 tra il Governo e la Regione Piemonte; il progetto è stato annualmente confermato nell'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (D.E.F.); con la Deliberazione 136 del 21 Dicembre 2012 il CIPE ha approvato l'aggiornamento del P.I.S. costituente il X Allegato Infrastrutture al D.E.F. e, nella seduta del 1° agosto 2014 ha espresso parere favorevole sull'XI Allegato Infrastrutture al D.E.F.;
- il Progetto Preliminare dell'opera è stato approvato, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 163/2006, con Prescrizioni e raccomandazioni, dal CIPE con la Delibera N. 57 del 3 agosto 2001, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 272 del 22 novembre 2011 avente per oggetto *“Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge N. 443/2001). Nuovo Collegamento Internazionale Torino-Lione – Sezione Internazionale. Parte comune italo-francese – Tratta in territorio italiano - Approvazione del Progetto Preliminare”*;
- la Prescrizione n. 1 della Delibera CIPE 57/2011, relativa al fasaggio, riporta che *“[...] stante le risultanze dello studio di fattibilità richiesto dalla Commissione Intergovernativa, circa la possibilità di realizzare per fasi funzionali successive la "parte comune" della Torino-Lione, sviluppare tale ipotesi in fase di Progetto Definitivo. Tutte le parti dell'opera che risulteranno variate rispetto alla configurazione completa del progetto preliminare sottoposto ad istruttoria, dovranno essere sottoposte a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale [...]”*;
- con Legge 71/2014 è stato ratificato il trattato internazionale tra Italia e Francia, già siglato il 30 gennaio 2012, con cui viene ridefinito il percorso per realizzare il Tunnel di Base di 57 chilometri e le due stazioni internazionali di Susa e Saint- Jean-de-Maurienne, più le interconnessioni con le rispettive linee storiche;

- il collegamento della Nuova Linea Torino Lione comporta una “sezione internazionale” tra Saint-Didier-de-la-Tour e il Nodo ferroviario di Torino. La sezione internazionale si compone di tre parti:
 - parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmelian;
 - parte comune italo-francese, tra i dintorni di Montmelian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia;
 - parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino;
- La “sezione transfrontaliera”, secondo la definizione data nell’accordo italo-francese, è la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia. Oggetto del presente parere è il progetto di competenza di Lyon Turin Ferroviarie S.p.a. della nuova linea ferroviaria compresa tra il confine di Stato e la piana di Susa-Bussoleno, cioè la tratta italiana della sezione transfrontaliera;
- con Provvedimento Direttoriale DVA-2013-0019709 del 28/08/2013 tenuto conto del parere CTVA n. 1271 del 21 giugno 2013, è stato determinato l'esito positivo della verifica di ottemperanza della Prescrizione n. 196 della Del. CIPE 57/2011;
- con parere n. 1674 del 12/12/2014 della Commissione è stato espresso parere favorevole con Prescrizioni il “*Progetto Definitivo di I fase del nuovo collegamento Torino – Lione, parte comune italo francese, relativamente alle parti variate rispetto al Progetto preliminare come da Delibera CIPE n. 57/2011*”;
- con Determina Direttoriale prot. 1574 del 19/01/2015 la Direzione, tenuto conto del parere CTVA/1674 del 12/12/2014, ha determinato la positiva conclusione della verifica di ottemperanza del “*Progetto Definitivo di I fase del nuovo collegamento Torino – Lione, parte comune italo francese, relativamente alle parti variate rispetto al Progetto preliminare come da Delibera CIPE n. 57/2011*” e che “*il Piano di Utilizzo presentato, ai fini della definitiva approvazione ai sensi del D.M. 161/2012, dovrà essere ulteriormente integrato e aggiornato, anche rispetto agli esiti del cantiere del Cunicolo Esplorativo de La Maddalena e trasmesso unitamente al Progetto Esecutivo e comunque almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera*”, nel rispetto delle Prescrizioni rese nel suddetto parere;
- con Delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015 è stato approvato il “*progetto definitivo del Nuovo collegamento internazionale Torino – Lione – Parte comune italo-francese – Sezione transfrontaliera – Tratta in territorio italiano*”;
- con parere n. 2647 del 16/02/2018 la Commissione ha espresso parere favorevole con Prescrizioni al progetto “*Nuovo collegamento ferroviario Torino Lione sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - parte in territorio italiano. Progetto definitivo di variante in ottemperanza alla Prescrizione n. 235 della Delibera CIPE 19/2015 - Localizzazione alternativa dei cantieri*”, provvedendo inoltre ad aggiornare il quadro prescrittivo della Delibera CIPE 19/2015 in relazione alle varianti progettuali derivanti dall’ottemperanza della Prescrizione n. 235 di questa;
- con Delibera CIPE n. 30 del 21/03/2018 è stato approvato: “*Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante in*

Nuova linea ferroviaria Torino - Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera . Parte in territorio italiano. Opere di compensazione forestale, nei comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all'avvio della cantierizzazione dei cantieri operativi nn.121, 131, 135 e 136 ed alla raccomandazione n.6 delle Delibere CIPE nn.30/2018 e 39/2018 ed esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio flora e fauna selvatica.

ottemperanza alla Prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015” e aggiornato il quadro prescrittivo;

- con Delibera CIPE n. 39 del 26/04/2018 è stato approvato: “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante. Modifiche all'allegato alla delibera n. 30 del 2018”;
- la Commissione CTVA ha espresso diversi pareri inerenti l'intera opera, tra i quali:
 - parere della Commissione CTVA/3152 del 18/10/2019 inerente la verifica di attuazione sul "Progetto Esecutivo Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere, nei comuni di Chiomonte e Giaglione. I Lotto costruttivo” e la successiva Determina Direttoriale n. 369 del 21/11/2019;
 - parere della Commissione CTVA/3201 del 22/11/2019 inerente la “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - Parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera - parte in territorio italiano - Ottemperanza alle Prescrizioni n. 12, 14 e 96 della Delibera CIPE n.19/2015” e la successiva Determina Direttoriale n. 429 del 12/12/2019;

VISTA, ESAMINATA e VALUTATA la documentazione tecnica trasmessa dal Proponente con nota prot. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03/12/2019, acquisita al prot. DVA-31975 del 09/12/2019 e al prot. CTVA/5069 del 27/12/2019;

CONSIDERATO pertanto che l'oggetto del presente parere è la verifica ai sensi dell'art.185, commi 6 e 7, del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i., del progetto esecutivo delle “Opere di compensazione forestale , nei comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all'avvio della cantierizzazione dei cantieri operativi nn.121, 131, 135 e 136 ed alla raccomandazione n.6 delle Delibere CIPE nn.30/2018 e 39/2018 ed esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio flora e fauna selvatica” nell'ambito del progetto della “Nuova linea ferroviaria Torino - Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano”;

ESPRIME LE SEGUENTI VALUTAZIONI

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame della seguente documentazione acquisita per la *Verifica di Attuazione ai sensi dell'art.185 del Dlgs 163/06 del Progetto Esecutivo di compensazione forestale, nei Comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand, quale attività anticipatoria propedeutica all'avvio della cantierizzazione dei Cantieri Operativi nn. 3, 4 e 10 del Lotto costruttivo 1, in ottemperanza alle Prescrizioni nn. 121, 131, 135 e 136 ed alla Raccomandazione n. 6 delle Delibere CIPE nn. 30/2018 e 39/21018, nonché esiti dei tavoli tecnici regionali e relativi protocolli di monitoraggio della flora e fauna selvatica* :
 - Progetto esecutivo degli interventi compensativi all'interferenza delle superfici boscate ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. 227/2001 e Normativa regionale vigente;
 - Relazione di ottemperanza alle Prescrizioni della Delibera CIPE n. 39/2018;

- nella verifica si tiene conto anche delle precedenti pronunce relative all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e alle Prescrizioni per gli interventi correlati a quelli in oggetto stralci progettuali ;
- la Delibera CIPE n. 19 del 20 febbraio 2015, “Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino - Lione (NLTL) - Sezione internazionale: Parte comune italo-francese - Sezione transfrontaliera: Parte in territorio italiano - CUP C11J05000030001. Approvazione progetto definitivo. (15A06011) (Delibera n. 19/2015)” ha approvato il progetto definitivo Torino-Lione che prevede, fra le numerose Prescrizioni da ottemperare in fase esecutiva, anche lo studio di «una localizzazione alternativa dei cantieri in funzione delle esigenze di sicurezza delle persone e nel rispetto delle esigenze operative dei lavori» (Prescrizione n. 235).
- nell’ambito delle complessive valutazioni tecniche eseguite è stata individuata la soluzione che prevede l’avvio dello scavo del tunnel di base dall’attuale sito “La Maddalena” nel comune di Chiomonte (Torino).
- detta soluzione comporta alcune modifiche tecniche e localizzative, rispetto a quanto approvato dalla delibera CIPE n.19/2015, incluse: la diversa localizzazione di un nuovo cantiere industriale nel comune di Salbertrand; l’ampliamento del cantiere di La Maddalena e la riduzione di attività e di funzioni per alcune aree nella piana di Susa; l’ottimizzazione nella localizzazione di alcune opere definitive come l’eliminazione del pozzo e della centrale di ventilazione in Val Clarea;
- la delibera CIPE n. 30 del 21 Marzo 2018, “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante in ottemperanza alla Prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015. (CUP: C11J05000030001). (Delibera n. 30/2018). (18A05313)”, tra i diversi interventi di variante autorizzati, prevede lo spostamento dell’area principale dei lavori da Susa a Chiomonte, dove sarà ampliato l’attuale cantiere per la costruzione del cunicolo esplorativo de La Maddalena.
- che la delibera del CIPE n. 39 del 26 aprile 2018, “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante in ottemperanza alla Prescrizione 235 della delibera CIPE 19 del 2015. (CUP: C11J05000030001). (Delibera n. 30/2018). (18A05313)”, ha approvato il procedimento autorizzativo della variante di caratterizzazione dell’opera in oggetto e, con esso, l’allegato 1, «Prescrizioni e Raccomandazioni», modificato e integrato, parte integrante della stessa delibera, e che sostituisce integralmente l’analogo allegato alla delibera del CIPE n. 30 del 21 marzo 2018.
- le attività di compensazione forestale previste nei Comuni di Giaglione, Chiomonte e Salbertrand sono anticipatorie e propedeutiche all’avvio della fase di cantierizzazione dei Cantieri Operativi 3, 4 e 10 del Lotto costruttivo 1, in coerenza con la Prescrizione n. 121 della Delibera CIPE n. 39/2018, la quale prevede che «entro 90 giorni dall’approvazione del progetto di variante il richiedente dovrà prendere contatti con il Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino per concordare la localizzazione e la tipologia degli interventi di miglioramento boschivo. Come richiesto nel corso della valutazione ambientale del progetto definitivo, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 19 del 2015, gli interventi di

compensazione della superficie forestale trasformata dovranno essere sviluppati in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle».

- la Relazione di Ottemperanza in questione risponde alle Prescrizioni n. 121, n. 131, n. 135, n. 136 e alla Raccomandazione n. 6 dell'allegato «Prescrizioni e Raccomandazioni» alla delibera del CIPE n. 39 del 26 aprile 2018.
- la Relazione di Ottemperanza in questione riporta le azioni svolte rispetto alle tematiche inerenti le Prescrizioni n. 1, n. 2, n. 54, n. 55, n. 122, n. 124, n. 127, n. 128 e n. 137 dell'allegato «Prescrizioni e Raccomandazioni» alla delibera del CIPE n. 39 del 26 aprile 2018

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 1

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta:
 - di «trasmettere lo studio redatto da specialisti del settore e adottato, prima della messa in opera del cantiere, per le indagini sugli spostamenti della fauna selvatica con particolare riferimento al **lupo** ma anche alle altre specie oggetto di incidentalità presenti nell'area vasta di Salbertrand in relazione al **SIC ITI 110010 “Gran Bosco di Salbertrand”**, e in particolare **considerare** i risultati ottenuti nel corso del Progetto *Life Wolfalps* non solo relativamente alle tecniche di monitoraggio, ma anche relativamente alla riduzione degli impatti attraverso le misure di mitigazione adottate nel progetto»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali dei tavoli di apposito Tavolo Tecnico Regionale con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e relativo protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 2

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «attivare a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo della variante gli studi propedeutici, le indagini e i monitoraggi sugli attuali spostamenti della fauna selvatica e sul reale utilizzo dei sottopassi esistenti, con particolare riferimento al lupo, nel tratto prossimo all'area del cantiere di Salbertand, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla realizzazione degli interventi di mitigazione, in particolare saranno da definire:
 - i corridoi di transito di fondovalle;
 - la frequenza di attraversamento delle vie ad alto rischio d'impatto per la mortalità;
 - la variazione dell'utilizzo dei corridoi di passaggio già presenti».

- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali delle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 54

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «trasmettere le risultanze del tavolo tecnico coordinato dalla Regione Piemonte in merito al monitoraggio dei chiropteri»
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 55

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «predisporre il monitoraggio finalizzato a verificare lo scenario a ridotto impatto luminoso previsto, includendo anche il monitoraggio degli effettivi valori di illuminamento in prossimità dei punti più sensibili»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali del Tavolo Tecnico Regionale e Protocollo di monitoraggio;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 121

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta:
 - «entro 90 giorni dall'approvazione del progetto di variante il richiedente dovrà prendere contatti con il Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino per concordare la localizzazione e la tipologia degli interventi di miglioramento boschivo. Come richiesto nel corso della valutazione ambientale del progetto definitivo, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 19 del 2015, gli interventi di compensazione della superficie forestale trasformata dovranno essere sviluppati in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle»
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:

- Verbali del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e Protocollo di intenti Telt – Regione Piemonte per la costituzione dei tavoli tecnici, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 122

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «in relazione alla necessità di integrazione dell'analisi degli impatti nei confronti della fauna selvatica originati dall'azione di disturbo e dall'effetto barriera generati dalla presenza del cantiere industriale di Salbertrand e di individuazione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale da attuare nel periodo prolungato di permanenza del cantiere temporaneo e successivamente sulla base degli impatti residui da esso generati, si richiede che il proponente presenti alla Regione Piemonte una proposta di protocollo di monitoraggio faunistico relativo a ungulati e carnivori. In seguito, sulla base della proposta presentata, il protocollo, che dovrà essere applicato dal proponente, sarà definito nell'ambito di un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Piemonte (Direzione agricoltura) a cui parteciperanno, oltre al proponente, la Città metropolitana di Torino, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed Arpa Piemonte. È fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'attivazione del tavolo tecnico anche prima dell'approvazione del progetto di variante. Le attività di monitoraggio dovranno comunque iniziare all'atto di definizione del protocollo»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e proposta di Protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019. La ricerca dell'Università di Torino è ancora in corso in quanto si è ritenuto importante effettuare un approfondimento nell'area di Salbertrand. Gli esiti dello studio consentiranno d'individuare un piano operativo di dettaglio che sarà illustrato nella Relazione Descrittiva di monitoraggio del cantiere di Salbertrand;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 124

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «a seguito della conclusione della prima campagna annuale di monitoraggio, i dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti (Parco delle Alpi Cozie, Centro regionale grandi carnivori, Città metropolitana) nell'ambito delle proprie attività istituzionali dovranno essere forniti al tavolo tecnico sopra citato e dovranno essere utilizzati per la definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sulla fauna selvatica»;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e Protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;
 - Le attività scientifiche di ricerca, in corso, sono svolte dall'Università di Torino – DBIOS in collaborazione con l'Ente di Gestione delle Alpi Cozie. Il report delle attività di studio della popolazione della fauna selvatica presente nell'area raccoglierà anche tutti i dati forniti dalle guardie del Parco regionale del Gran Bosco di Salbertrand. La relazione conclusiva della ricerca sarà fornita al tavolo tecnico in coerenza con quanto già avvenuto al fine di poter condividere le eventuali misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sulla fauna selvatica;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 127

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «si richiede che a seguito dell'approvazione del progetto di variante, il proponente presenti alla Regione Piemonte una proposta di protocollo di monitoraggio faunistico relativo ai chiroterri. In seguito sulla base della proposta presentata, il protocollo, che dovrà essere applicato dal proponente, sarà definito nell'ambito di un tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Piemonte (Direzione agricoltura) a cui parteciperanno, oltre al proponente, la Città metropolitana di Torino, l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ed Arpa Piemonte. È fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'attivazione del tavolo tecnico anche prima dell'approvazione del progetto di variante. Le attività di monitoraggio dovranno comunque iniziare all'atto di definizione del protocollo»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla sopra citata Prescrizione e Protocollo di monitoraggio faunistico relativo ai chiroterri, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 128

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «a seguito della conclusione della prima campagna annuale di monitoraggio, i dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti nell'ambito delle proprie attività istituzionali dovranno essere forniti al tavolo tecnico sopra citato e dovranno essere utilizzati per la

definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sui chiroterti»;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Verbali delle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale istituito con il compito di approfondire e condividere le attività previste dalla presente Prescrizione e Protocollo di monitoraggio, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 131

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «la progettazione degli interventi di compensazione forestale relativi alle aree di Salbertrand, Chiomonte e Giaglione, che dovrà essere prodotta in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 227/2001 e dalla legge regionale n. 4/2009, dovrà essere sviluppata anche in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle Susa»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Progetto di compensazione forestale e determina dirigenziale della Regione Piemonte di approvazione del progetto, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 135

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «dovranno essere effettuate indagini specifiche per individuare ulteriori potenziali *habitat* con presenza della specie nutrice *Aristolochia*, idonei per la specie *Zerynthia polyxena*, nell'intorno dell'area de La Maddalena, per valutare la consistenza della popolazione e certificare la presenza del lepidottero almeno in un intorno di area vasta (raggio di circa 2,5 km dal cantiere). Solo a seguito di tale evidenza risulta sostenibile la realizzazione, così come presentata, del cantiere oggetto della variante in sinistra orografica del torrente Clarea che comprometterebbe la popolazione individuata a valle della borgata Clarea, ma che non determinerebbe comunque la scomparsa della specie nel territorio di interesse»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Studio sul lepidottero *Z. polyxena* - Report Campionamento 2019 e Verbali del Tavolo Tecnico Regionale sul lepidottero, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 136

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «Nel caso in cui nell'intorno dell'area di progetto del cantiere della Maddalena non venga riscontrata la presenza di *Zerynthia polyxena*, il progetto esecutivo dovrà contenere un piano d'azione per il mantenimento nel sito della specie mediante: la salvaguardia del terrazzo in sponda sinistra Clarea, la gestione dell'area circostante la borgata Clarea, il censimento della specie nell'intorno in cui è riscontrabile la pianta nutrice, gli interventi previsti nei vigneti abbandonati in cui è presente la pianta nutrice comprese le forme di valorizzazione, anche in termini di recupero produttivo e agro ecologico, con particolare riferimento alla presenza di fauna invertebrata, e di fruizione paesaggistica, le modalità di raccolta semente e propagazione della specie nutrice, con la descrizione delle tecniche utilizzate e l'individuazione dei siti di messa a dimora»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Studio sul lepidottero *Z. polyxena* - Report Campionamento 2019 e Verbali del Tavolo Tecnico Regionale sul lepidottero, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 3 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Prescrizione n. 137

RILEVATO che:

- la Prescrizione riporta di:
 - «In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere avviato un censimento in media e bassa Valle di Susa di potenziali siti donatori di semi di specie erbacee con caratteristiche ecologiche simili ai siti di ripristino, che dovrà essere accompagnato da specifici rilievi floristico-vegetazionali e da un'indagine presso le aziende che praticano praticoltura in valle, che consenta di verificarne la disponibilità e interesse all'utilizzo delle tecniche ed attrezzature ritenute idonee. Per quanto riguarda l'utilizzo delle tecniche di propagazione di *Aristolochia*, dovranno essere approfonditi gli esiti della ricerca dell'IBIMET di Bologna in termini di successo riproduttivo della *Zerynthia* e della possibilità di ricorso e replica nel territorio in oggetto, con particolare riferimento alla conservazione nei vigneti mediante approccio agro-ecologico»;
- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:
 - Studio sul lepidottero *Z. polyxena* - Report Campionamento 2019 e Verbali del Tavolo Tecnico Regionale sul lepidottero, trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

Per quanto riguarda la Raccomandazione n. 6

RILEVATO che:

- la Raccomandazione riporta di:
 - «Dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art.

1 della legge regionale n. 45/1989 per la realizzazione degli interventi sui terreni correttamente individuati e perimetrati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione progettuale»;

Riguardo agli interventi di compensazione forestale che dovranno essere realizzati in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 227/2001 e dalla legge regionale n. 4/2009, si prevede la compensazione fisica mediante realizzazione di miglioramento boschivo; la stima economica della compensazione viene elaborata in coerenza con l'allegato A alle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 in attuazione dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009. Le «Relazioni di compensazione al taglio delle superfici boscate» non forniscono però indicazioni chiare circa gli interventi di compensazione, ma rimandano «alla fase di progettazione esecutiva l'individuazione delle aree sulle quali saranno effettuati gli interventi di cui sopra e la definizione delle tipologie forestali»:

Si ricorda che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 è a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata. Come sottolineato dalle «Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione», approvate con D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017, la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso non è possibile in caso di mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro. Il progetto di compensazione costituisce requisito indispensabile per la validità e legittimità dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora la compensazione non fosse realizzata, l'atto di autorizzazione deve considerarsi nullo e gli interventi conseguenti sarebbero realizzati in assenza di autorizzazione e soggetti alle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e, per quanto concerne le norme in materia forestale, alle sanzioni previste al comma 1, lettera L della legge regionale n. 4/2009»:

- la documentazione trasmessa con riferimento alla Prescrizione è la seguente:

Progetto di compensazione forestale e Determina Dirigenziale n. 3940 del 15/11/2019 della Regione Piemonte di approvazione del progetto trasmessi con nota Prot. n. 1959/TELT_EO/1462/TEC/19 del 03 dicembre 2019;

CONSIDERATO che:

- con la delibera CIPE n. 19/2015, è stato approvato il progetto definitivo Torino-Lione che prevede, fra le numerose Prescrizioni da ottemperare in fase esecutiva, anche lo studio di «una localizzazione alternativa dei cantieri in funzione delle esigenze di sicurezza delle persone e nel rispetto delle esigenze operative dei lavori» (Prescrizione n. 235);
- nell'ambito delle complessive valutazioni tecniche eseguite è stata individuata la soluzione che prevede l'avvio dello scavo del tunnel di base dall'attuale sito "La Maddalena" nel comune di Chiomonte (Torino);

- tale soluzione comporta alcune modifiche tecniche e localizzative, rispetto a quanto approvato dalla delibera CIPE n. 19/2015, incluse: la diversa localizzazione di un nuovo cantiere industriale nel comune di Salbertrand; l'ampliamento del cantiere di La Maddalena e la riduzione di attività e di funzioni per alcune aree nella piana di Susa; l'ottimizzazione nella localizzazione di alcune opere definitive come l'eliminazione del pozzo e della centrale di ventilazione in Val Clarea;
- la delibera CIPE n. 30 del 21 Marzo 2018, "Approvazione della variante di progetto di cantierizzazione per la parte italiana della Torino-Lione", tra i diversi interventi di variante autorizzati, prevede lo spostamento dell'area principale dei lavori da Susa a Chiomonte, dove sarà ampliato l'attuale cantiere per la costruzione del cunicolo esplorativo de La Maddalena;
- tale decisione causerà, *inter alia*, il taglio dei soprassuoli boschivi, i quali ospitano una popolazione di *Zerynthia polyxena*, farfalla oggetto di "rigorosa protezione" su tutto il territorio UE (inclusa nell'Allegato IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE);
- anche in virtù di tale occorrenza, le compensazioni forestali proposte, in ottemperanza alla Prescrizione 235 della delibera CIPE n. 19 del 2015, subordinatamente all'ottemperanza delle Prescrizioni e delle raccomandazioni riportate nell'allegato 1 della stessa delibera, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della compatibilità ambientale dell'opera», si sono concentrate sulla salvaguardia di questa specie;
- la progettazione degli interventi di compensazione forestale relativi alle aree di Salbertrand, Chiomonte e Giaglione, che dovrà essere prodotta in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 227/2001 e dalla legge regionale n. 4/2009, dovrà essere sviluppata anche in un'ottica di ricostituzione e di potenziamento dei corridoi ecologici e faunistici presenti in Valle Susa;
- sulla base di quanto riferito nel documento "PROGETTO OPERE DI COMPENSAZIONE – RELAZIONE GENERALE. Interventi compensativi relativi all'interferenza delle superfici boscate del cantiere nei Comuni di Chiomonte, Giaglione e Salbertrand, in ottemperanza all'art. 4 del decreto legislativo n. 227/2001 e Normativa Regionale Vigente (Allegato C - Elaborati del progetto di compensazione fisica), il progetto delle compensazioni forestali è stato sviluppato «in coerenza con le indicazioni espresse dai tavoli tecnici istituiti, a seguito della stipula del Protocollo d'Intesa, tra TELT e Regione Piemonte sottoscritto in data 2 ottobre 2018, che ha per oggetto "la disciplina e regola in termini generali l'attivazione di specifici tavoli tecnici di approfondimento, relativi alle tematiche, individuate nell'ambito della D.G.R. n.17-6445 del 2 febbraio 2018 e delle Delibere CIPE 19/2015, 30/2018 e 39/2018", ed in particolare dei tavoli tecnici specifici negli ambiti di: a. Compensazioni forestali; b. Farfalla *Zerynthia Polyxena*; c. Chiroteri; d. Contenimento delle esotiche/invasive»;
- gli interventi compensativi proposti si configurano come interventi di restauro forestale e più in generale di restauro ecosistemico su superfici già coperte da boschi e che come tali non ottemperano a quanto disposto dal D. Lgs. n. 227/2001, il quale, in base all'articolo 4, comma 3, prevede che la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo—ancorché autorizzata dalle regioni in conformità all'articolo 151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla

- caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale—debba essere compensata da «rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati»;
- il D. Lgs. n. 227/2001 prevede, *inter alia*, che: le regioni stabiliscano l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale vale l'obbligo della compensazione; le regioni, in base al comma 5 dell'articolo 4, prescrivano le modalità e i tempi di realizzazione del rimboscimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato; tali aree debbano ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura; in base al comma 7 dell'articolo 4 del D. Lgs. 227/2001, a garanzia dell'esecuzione degli interventi compensativi e di miglioramento di boschi esistenti, le regioni disciplinano il versamento di adeguate cauzioni;
 - in data 3 aprile 2018, è stato approvato il D. Lgs. n. 34/2018 “Approvazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, che abroga il D. Lgs. n. 227/2001;
 - il D. Lgs. 34/2018, all'articolo 4, comma 3, prevede che la compensazione per la trasformazione del bosco, che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, possa essere realizzata con opere e servizi di:
 - a) **miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano;**
 - b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
 - c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
 - d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
 - e) **altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili;**
 - il D. Lgs. n. 34/2018, all'articolo 8, comma 3, prevede che le regioni stabiliscano i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione;
 - la Determina Dirigenziale n. 3940 del 15/11/2019 della Regione Piemonte ha approvato il progetto in questione, ai sensi (“visto”) del D. Lgs. n. 34/2018;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'ottemperanza della Prescrizione n. 1 è stata verificata relativamente alla richiesta di «trasmettere lo studio redatto da specialisti del settore e adottato, prima della messa in opera del cantiere, per le indagini sugli spostamenti della fauna selvatica con particolare riferimento al lupo ma anche alle altre specie oggetto di incidentalità presenti nell'area vasta di Salbertrand in relazione al SIC ITI 110010 “Gran Bosco di Salbertrand»;
- l'ottemperanza della Prescrizione n. 1 dovrà essere verificata, in fase di realizzazione e esercizio dell'opera, relativamente alla richiesta di «considerare i risultati ottenuti nel corso del Progetto Life Wolfalps non solo relativamente alle tecniche di monitoraggio, ma anche relativamente alla riduzione degli impatti attraverso le misure di mitigazione adottate nel progetto», in quanto nei documenti di sintesi prodotti dal proponente manca al momento una trasposizione delle proposte degli esperti dell'Università degli Studi di Torino (dettagliate a pagina 23 e 24 dello studio “Monitoraggio del lupo e degli ungulati a Salbertrand con snow tracking in inverno”, all'interno della Relazione Generale - Art. 20 Allegato XXI D. Lgs. N. 163/2006 del 24-11-2019) in «impegni per la realizzazione di opere di mitigazione/compensazione che potrebbero essere messe in atto per mitigare gli effetti di riduzione della permeabilità alla fauna nell'area del progettato Cantiere industriale di Salbertrand»;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 2 è stata verificata relativamente alla richiesta di «attivare, a seguito dell'approvazione del Progetto definitivo della variante gli studi propedeutici, le indagini e i monitoraggi sugli attuali spostamenti della fauna selvatica e sul reale utilizzo dei sottopassi esistenti, con particolare riferimento al lupo, nel tratto prossimo all'area del cantiere di Salbertand»;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 2 dovrà essere verificata, in fase di realizzazione e esercizio dell'opera, relativamente alla richiesta di acquisire tutti gli elementi necessari alla realizzazione degli interventi di mitigazione, inclusi i corridoi di transito di fondovalle; la frequenza di attraversamento delle vie ad alto rischio d'impatto per la mortalità; la variazione dell'utilizzo dei corridoi di passaggio già presenti;
- L'ottemperanza delle Prescrizioni n. 54, n. 55, n. 121 e n. 122 è stata verificata;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 124 è stata verificata relativamente alla richiesta di fornire al tavolo tecnico regionale, a seguito della conclusione della prima campagna annuale di monitoraggio, i dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti (Parco delle Alpi Cozie, Centro regionale grandi carnivori, Città metropolitana), nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 124 dovrà essere verificata, in fase di realizzazione e esercizio dell'opera, rispetto all'utilizzo dei dati derivati dal monitoraggio, i dati bibliografici e quelli desunti dalle attività di monitoraggio svolte da altri soggetti (Parco delle Alpi Cozie, Centro regionale grandi carnivori, Città metropolitana), nell'ambito delle proprie attività istituzionali, per la definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sulla fauna selvatica;

- L'ottemperanza della Prescrizione n. 127 è stata verificata relativamente all'Istituzione di un apposito Tavolo Tecnico e alla redazione del protocollo di monitoraggio sui chiropteri;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 127 dovrà essere verificata per l'avvio e la prosecuzione delle attività di monitoraggio all'atto di definizione del protocollo e che i risultati del monitoraggio in questione siano poi opportunamente integrati e utilizzati per la definizione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale necessarie per limitare gli impatti attesi sui chiropteri;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 127 è stata verificata relativamente alla redazione di un progetto, supportato dall'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico Regionale, di compensazione forestale, approvato con la Determina Dirigenziale n. 3940 del 15/11/2019 della Regione Piemonte;
- L'ottemperanza della Prescrizione n. 135 è stata verificata relativamente all'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico Regionale con il compito di approfondire e condividere le attività previste e alla redazione del progetto di compensazione forestale, e alla redazione di uno studio sul lepidottero *Zerynthia polyxena* e un report di Campionamento 2019;
- La Prescrizione n. 136 è stata superata in quanto la sua esecuzione (prevista nel caso in cui nell'intorno dell'area di progetto del cantiere della Maddalena non fosse stata riscontrata la presenza della farfalla *Zerynthia polyxena*) non è stata resa necessaria dalle circostanze;
- L'ottemperanza della raccomandazione n. 6 è stata verificata relativamente alla redazione del progetto di compensazione forestale di miglioramento boschivo, su terreni correttamente individuati e perimetrali in specifiche planimetrie allegate alla documentazione progettuale, approvato con la Determina Dirigenziale di autorizzazione n. 3940 del 15/11/2019 della Regione Piemonte, sviluppato in coerenza con le indicazioni espresse dai tavoli tecnici istituiti, a seguito della stipula del Protocollo d'Intesa, tra TELT e Regione Piemonte sottoscritto in data 2 ottobre 2018, che ha per oggetto "la disciplina e regola in termini generali l'attivazione di specifici tavoli tecnici di approfondimento, relativi alle tematiche, individuate nell'ambito della D.G.R. n.17-6445 del 2 febbraio 2018 e delle Delibere CIPE 19/2015, 30/2018 e 39/2018";
- In particolare, rispetto alle criticità riscontrate, si evidenzia:
 1. sotto il profilo formale la conformità della progettazione degli interventi di compensazione forestale al vigente T.U. forestale di cui al d.lgs. n. 34/2008, abrogativo della precedente normativa di cui al d.lgs. n. 227/2001, sul cui rispetto era modellata la richiesta di progettazione degli interventi di compensazione forestale relativi alle aree di Salbertrand, Chiomonte e Giaglione;
 2. sotto quello sostanziale, gli interventi di compensazione forestale proposti, come dettagliati nel documento "Progetto di opere di compensazione – Relazione Generale. Interventi compensativi relativi all'interferenza delle superfici boscate del cantiere nei Comuni di Chiomonte, Giaglione e

Salbertrand, in ottemperanza all'art. 4 del decreto legislativo n. 227/2001 e Normativa Regionale Vigente (Allegato C - Elaborati del progetto di compensazione fisica)", sebbene frutto di un ragguardevole livello di innovazione tecnico-scientifico e di ambizione progettuale, non escludono tuttavia incognite e rischi di insuccesso rispetto al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in particolare per quegli interventi orientati alla salvaguardia delle sub-popolazioni del lepidottero *Zerynthia polyxena*.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alle Prescrizioni n. 1, n. 2, n. 54, n. 55, n. 121, n.122, n. 124, n. 127, n. 128, n. 131, n. 135, n. 136 e n. 137 e alla Raccomandazione n. 6 dell'allegato «Prescrizioni e Raccomandazioni» alla delibera del CIPE n. 39 del 26 aprile 2018, "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera. Parte in territorio italiano. Approvazione progetto di variante. Modifiche all'allegato alla delibera n. 30 del 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10-08-2019, Serie Generale n. 185":

- le Prescrizioni n. 1, 2 e 124 risultano ottemperate in relazione alla attuale fase di avanzamento e dovranno essere ulteriormente verificate in fase di realizzazione e/o esercizio;
- le Prescrizioni n. 54, 55, 121, 122 e 127 risultano ottemperate;
- la Prescrizione n. 135 risulta superata;
- la Raccomandazione n. 6 risulta ottemperata;

In relazione a quanto, sopra, questa commissione formula le seguenti Condizioni e Raccomandazioni:

CONDIZIONI

1. Il proponente dovrà predisporre, entro 4 mesi, una valutazione del rischio sul raggiungimento degli obiettivi progettuali dell'intervento compensativo sopra richiamati, in particolare rispetto alla tutela delle sub-popolazioni di *Zerinthia polyxena* individuate dal progetto;
2. In caso di evidenza di rischio significativo di mancato raggiungimento degli obiettivi prima richiamati, il proponente dovrà predisporre tempestivamente un progetto alternativo di compensazione forestale;

3. Il rispetto della raccomandazione n. 6 della Delibera 39/2018 - formulata in relazione all'abrogato d.lgs n. 227/2001 e alla l.r. Piemonte n. 4/2009, nel senso di prevedere la realizzazione degli interventi di compensazione forestale attraverso il metodo della "compensazione fisica mediante miglioramento boschivo", e ora attuata con le modalità ammesse dal d.lgs. n. 34/2018 - deve altresì prevedere le misure dirette a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela delle sub-popolazioni di *Zerinthia polyxena*, con compensazione dei rischi di fallimento del piano progettato. Pertanto, secondo le previsioni dell'art. 8 ('Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative') del citato d.lgs. n. 34/2018 e della l.r. n. 4/2009 citata, stabilenti l'obbligo per il proponente di versare «in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi», il proponente dovrà versare a titolo di cauzione in uno specifico fondo forestale regionale, una somma il cui importo, oltre al termine assegnato per provvedervi, sarà determinato dalla Regione Piemonte in modo proporzionale al potenziale danno ambientale, ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che potrà eventualmente realizzarsi in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione.

RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda il proponente, in ottemperanza alla Prescrizione 137, di produrre materiali vegetali di riproduzione di *Aristolochia pallida* ottenuti con propagazione da seme, in ragione complementare rispetto alla propagazione vegetativa, come proposto dal progetto, anche al fine di garantire il mantenimento della diversità genetica degli ecotipi locali di *Aristolochia pallida*.
2. Si raccomanda il proponente di includere l'opzione di utilizzare piante morte—anche in coerenza del vigente Regolamento Forestale del Piemonte («il rilascio di almeno un albero vivo e, ove presente, anche un albero morto ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento, con priorità per gli alberi grandi, di specie autoctone caratteristiche del luogo e per i soggetti con cavità o nidi») —per ricreare idonei ricoveri per i chiroterti, oltre che per specie di altri gruppi tassonomici.